**TAR Toscana, Sez. II n. 1984 del 6/12/2012 – Pres. Radesi – Est. De Carlo – Ric. E. srl c. Ministero dell’Ambiente, Ministero della Salute e Ministero dello Sviluppo Economico.**

**Bonifica –** proprietario incolpevole aree inquinate- facoltà

*Il proprietario incolpevole di un sito di bonifica (SIN) ha solo una facoltà di attivarsi con diritto di rivalersi nei confronti dell’inquinatore così come lo Stato ha la facoltà di costituire un privilegio speciale immobiliare sulle aree per recuperare le spese sostenute. Tali principi valgono sia per la bonifica sia per gli interventi di messa in sicurezza.*

Fatto e Diritto

La società impugnava i provvedimenti indicati in epigrafe poiché li riteneva meramente reiterativi di analoghi atti già annullati da questo Tribunale con sentenza 1438/2011 senza che fossero mutate le circostanze di fatto su cui erano basati gli atti annullati con tale sentenza.

I Ministeri convenuti in giudizio si costituivano chiedendo che fosse rigettato il ricorso ed analoga scelta era compiuta dal Comune di Massa; le altre amministrazioni convenute non si costituivano in giudizio.

Alla camera di consiglio del 6.3.2012 il Tribunale accoglieva la domanda di sospensione dell’efficacia dei provvedimenti ritenendo una mera reiterazione dei precedenti provvedimenti già annullati gli atti impugnati in questa sede e ed inoltre che le censure a suo tempo formulate mantenevano la loro validità dal momento che le iniziative richieste alla società, oltre ad essere particolarmente gravose sul piano economico, si appalesavano non risolutive rispetto al tipo di inquinamento rilevato poiché, non essendo stata accertata la fonte dell’inquinamento, una volta effettuata l’emunzione delle acque inquinate il fenomeno non sarebbe eliminato poiché la falda sarebbe nuovamente interessata dalla presenza di acque contenenti le sostanza nocive da depurare.

In relazione all’udienza di merito del 6.11.2012 presentava una memoria la sola società resistente.

Il ricorso merita accoglimento per le ragioni già esposte nell’ordinanza cautelare.

Il decreto direttoriale del 7.11.2011 che ha recepito le conclusioni della conferenza di servizi del 5.10.2011 non è fondato su alcuna attività istruttoria ulteriore che potesse giustificare di accollare nuovamente oneri di bonifica alla società ricorrente la cui estraneità al risalente inquinamento è provata in modo inequivocabile quanto meno dall’epoca in cui è venuta in possesso dei terreni attualmente da essa occupati.

Non infondata appare pertanto la prospettazione della ricorrente che ritiene sostanzialmente elusivi del giudicato formatosi in relazione al decreto direttoriale frutto della precedente conferenza di servizi, i provvedimenti impugnati.

A fronte degli ingenti costi da sostenere per bonificare i siti di interesse nazionale come quello di Massa, il Ministero cerca di accollarli almeno in parte ai soggetti che hanno attualmente la disponibilità delle aree inquinate dimenticando però che in subiecta materia vige un principio di responsabilità sintetizzato dal principio enucleato dal diritto comunitario “chi inquina paga “.

Il proprietario incolpevole ha solo una facoltà di attivarsi con diritto di rivalersi nei confronti dell’inquinatore così come lo Stato ha dì facoltà di fare con possibile costituzione di un privilegio speciale immobiliare sulle aree per recuperare le spese sostenute.

Detti principi valgono sia per la bonifica vera e propria sia per gli interventi di messa in sicurezza.

Non possono che essere annullati anche i provvedimenti impugnati in questa sede con condanna delle amministrazioni costituite alle spese del presente giudizio secondo il principio della soccombenza.